

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI DI COPERTURE ASSICURATIVE PER PROMOTURISMOFVG

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI

LOTTO 1 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE
ALL RISKS danni diretti e indiretti

La presente polizza è stipulata tra

PromoTurismoFVG
Sede legale: Via Locchi 19
34123 TRIESTE
C.F. / P.IVA 01218220323
E-Mail: info@promoturismo.fvg.it PEC: promoturismo.fvg@certregione.fvg.it

e

Società Assicuratrice

Durata della polizza

Dalle ore 24.00 del	30.06.2018
Alle ore 24.00 del	30.06.2021

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	30.06
-------------------------------	--------------

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1 – Attività e caratteristiche del rischio

(a titolo esemplificativo ma non limitativo)

A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dal Contraente salvo solo quanto espressamente escluso. Si prende e si da atto che alcuni beni assicurati, quali bar, rifugi, ristoranti, alberghi, palazzi del ghiaccio, sono affidati a terzi con contratto di affitto di ramo d'azienda; questi enti, compreso il loro contenuto, sono soggetti a stima e quindi compresi nella somma assicurata, pertanto si intendono assicurati anche se affidati a terzi per tutti i rischi previsti dalla presente copertura assicurativa, fatta salva la possibilità per la Compagnia di agire in rivalsa. Inoltre si prende atto che lungo alcuni tracciati delle piste sono stati installati paravalanghe, compresi nella somma assicurata e quindi nella copertura prestata con la presente polizza.

Si conviene tra le parti che:

- a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità dell'Assicurato dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
- b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
- c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che l'Assicurato detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui l'Assicurato consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.

A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative del Contraente.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate del Contraente.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simili.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito dell'Unione Europea attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi. In particolare il contenuto si intende garantito anche se ubicato presso immobili di terzi o gestiti da terzi.

Il contenuto si intende garantito anche se posto all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio

del viaggio o delle operazioni di scarico.

Le attrezzature che per naturale destinazione debbono essere poste su automezzi di proprietà o in uso al Contraente si intendono coperte sempre e comunque quando all'interno di tali automezzi.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

Nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti e dei macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti/attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature ecc., l'assicurazione stipulata con la presente polizza è estesa ai danni subiti dalle cose e/o partite tutte assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza stessa, anche se originatisi a causa e/o in connessione con le suddette circostanze ed è valida sia per i nuovi enti, in qualunque stadio si trovino i lavori, sia per i materiali occorrenti e trovantisi a piè d'opera nel perimetro del fabbricato e/o in prossimità del medesimo, di qualunque genere essi siano, sia per i macchinari e attrezzature di cantiere - anche di terzi - se per essi esiste interesse dell'Assicurato o se l'Assicurato - prima del sinistro - ne abbia assunto la responsabilità e/o l'onere di assicurare.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 2.1 – Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.2.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che, per gli stessi enti oggetto del presente contratto, esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art.2.3 - Durata del contratto

L'Assicurazione è stipulata per la durata di anni 3 (tre) con effetto dalle ore 24.00 del 30/06/2018 e scadenza

alle ore 24.00 del 30/06/2021.

L'assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.

E' però facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto per qualsiasi causa, richiedere alla Società una proroga tecnica temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.

Art.2.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i 60 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 90 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art.2.5 - Regolazione del premio

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, salvo quanto diversamente indicato al successivo articolo "Assicurazione con dichiarazione di valore", entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società, ritenuta corretta.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il

diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di congruaggio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più congruaggio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 2.6 – Revisione del prezzo

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all'Art. 2.1 "Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 25%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 "Codice degli Appalti", la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini di cui all'art. 2.4 "Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia".

Art. 2.7 – Recesso della Società

La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:

Art. 2.7.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, mediante lettera raccomandata A/R o PEC.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

Art. 2.7.2 – Recesso per aggravamento del rischio

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 2.6 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore

a 90 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata A/R o PEC.

Art. 2.7.3 - Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso

La Società, entro 30 giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.

In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate agli artt. 2.7.1 e 2.7.2, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 2.17 "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate dagli artt. 2.7.1 e 2.7.2, qualora alla data di efficacia dello stesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni (c.d. "proroga tecnica").

Art.2.8 - Obbligo di ricorso al MEPA e convenzioni CONSIP

I servizi oggetto del presente contratto, al momento dell'indizione della gara, non costituivano oggetto di convenzioni CONSIP e non sono disponibili nel MEPA. Il contratto stipulato all'esito della presente procedura è sottoposto alla condizione risolutiva, ai sensi dell'art.1, comma 7 del D.L. 95/2012 [come convertito con l.n. 135/2012], in caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o di centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. Resta salva la possibilità per il contraente di adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli previsti nelle suddette convenzioni.

Art.2.9 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

Art.2.10 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata A/R od altro mezzo (PEC, mail o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 2.11 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.2.12 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art.2.13 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.2.14 – Ispezioni e verifiche della Società

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc... L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'Assicurato.

Art.2.15 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, la Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art.2.16 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 2.17 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di 0,5% del premio annuo imponibile a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Quale modalità alternativa pagamento della penale è ammesso anche il pagamento diretto mediante bonifico bancario.

Art. 2.18 - Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 2.19 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato, fino alla data del 31.12.2019, la gestione della presente polizza al broker incaricato Marsh Spa con sede legale in Milano – Viale Bodio 33 - P.IVA n. 01699520159 ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo.

Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

La remunerazione del broker è pari al 6% su ogni premio imponibile.

Art. 2.20 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n°. 136/2010

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera

delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

La Stazione appaltante può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9bis, della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 2.21 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.2.22 – Rinuncia alla rivalsa

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.

Art.2.23 - Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

La Società è nominata responsabile esterno del trattamento dei dati trattati per la gestione delle polizze e dei sinistri di PromoTurismoFVG ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. n. 196/2003 e si impegna ad osservare le istruzioni impartite dal Titolare nonché le inderogabili disposizioni normative finalizzate alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi contrattuali.

SEZIONE 3 – INCENDIO TUTTI I RISCHI

Art. 3.1 – Definizioni specifiche per la Sezione “Incendio tutti i rischi”

Incendio:	combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto estendersi e propagarsi
Esplosione:	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità
Scoppio:	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione; gli effetti del gelo o del “colpo d'ariete” non sono considerati scoppio
Esplodenti:	sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione ovvero per azione meccanica o termica,

	esplodono e, comunque, gli esplosivi considerati dall'art 83 del R.D. 635 del 6 maggio 1940 (e successive modificazioni), ed elencati nel relativo allegato A
Incombustibilità:	si considerano incombustibili le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750 gradi C. non danno luogo a manifestazioni di fiamma, né a reazioni esotermiche; il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'Interno
Terrorismo, sabotaggio:	per atto di terrorismo si intende un atto criminoso, inclusivo ma non limitativo dell'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui e/o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare e/o destabilizzare qualsiasi stato o governo e/o incutere, provocare e/o diffondere uno stato di terrore, panico, paura o incertezza nella popolazione o in parte di essa; per atto di sabotaggio si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività
Fabbricati:	tutte le costruzioni di proprietà o condotte in locazione, finite o in corso di costruzione o riparazione, con i relativi fissi e infissi e tutte le parti e opere murarie e di finitura, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi del fabbricato; si intendono comprese convenzionalmente tutte le pertinenze quali: strade, pavimentazioni esterne, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni. Escluso soltanto quanto riportato nella definizione "Macchinari"
Macchinari:	macchine, meccanismi, apparecchi (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale complemento), impianti, attrezzi, disegni, modelli, stampi, utensili, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche, impianti completi per forza motrice, impianti di illuminazione, di comunicazione, riscaldamento, condizionamento, impianti elettrici, igienici e sanitari e simili con le relative condutture di adduzione e scarico; e comunque tutti gli impianti fissi relativi ai singoli fabbricati e capannoni, per sollevamento, trasporto, peso e misura, impianti ed attrezzature che riguardano le lavorazioni principali, complementari ed accessorie, nonché l'attività in genere, i suoi servizi generali e particolari, comprese le scorte che siano riferibili a detti impianti ed attrezzature comprese le parti di ricambio; sono pure compresi eventuali mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato; con la medesima definizione si intendono inoltre mobili, attrezzi, impianti, arredi, dotazioni varie e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici, a laboratori di prova e di esperienza, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quanto altro relativo allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato/Contraente e a condizione che si trovi nei locali di svolgimento di detta attività
Merci:	Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e prodotti finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali
Valori:	monete, biglietti di banca, titoli di credito

Art. 3.2 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia, a fronte del pagamento del premio convenuto in relazione alla presente sezione e subordinatamente ai termini ed alle condizioni tutte della polizza e nei limiti ivi stabiliti, si obbliga a risarcire l'Assicurato di tutti i danni materiali e diretti subiti dai beni che si trovano nei luoghi indicati in

polizza – anche se di proprietà di terzi – a causa di qualsiasi evento, ivi incluso, incendio, esplosione e/o scoppio accaduto durante il periodo di assicurazione, anche se determinato con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente, salvo quanto espressamente escluso.

Qualora un determinato bene non fosse riconducibile ad uno dei beni indicati in polizza o la sua riconducibilità ad essi risulti dubbia o controversa, esso sarà convenzionalmente considerato come “macchinario”.

La Compagnia si obbliga a risarcire altresì:

- i costi necessari e ragionevolmente sostenuti per demolire, sgomberare, trattare e trasportare in discariche eventuali residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza – compresi quelli rientranti nella categoria “tossici e nocivi” di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, ed esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dal D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni – sino alla concorrenza del 5% dell'importo indennizzabile, oltre a quanto indicato in polizza; dette spese s'intendono coperte a Primo Rischio Assoluto;
- i costi sostenuti allo scopo di impedire l'evento dannoso non escluso dalla polizza o di attenuare le conseguenze dello stesso, secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- i costi (compresi gli oneri di urbanizzazione) sostenuti in base alle disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia di riparazione e/o costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari, nonché in materia di uso del suolo;
- i costi necessari per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare i beni, qualora tali operazioni siano indispensabili per eseguire riparazioni in conseguenza di un sinistro risarcibile, sino alla concorrenza della somma indicata in polizza.

Art. 3.3 - Esclusioni

Dall'oggetto della presente assicurazione sono comunque esclusi:

a) i danni verificatisi in occasione di:

- 1 atti di guerra, occupazioni o invasioni, requisizioni, nazionalizzazioni e confische, guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, sommosse popolari, sequestri e/o ordinanze di governi e/o autorità, anche locali ed eventi similari;
- 2 esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni radioattive, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3 bradisismo;
- 4 mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- 5 inquinamento e/o contaminazione ambientale;
- 6 trasporto e/o trasferimento dei beni al di fuori del perimetro aziendale; s'intendono tuttavia compresi i danni ai beni verificatisi durante le operazioni di carico e scarico e durante la loro movimentazione all'interno dell'area di pertinenza dell'assicurato;

b) i danni causati da o conseguenti a:

- 1 furto, rapina, sottrazione, perdita, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti; saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e i danni derivanti dal tentativo di compiere detti atti;
- 2 crollo, assestamento, restringimento o dilatazione di impianti e strutture relative ai fabbricati;
- 3 reazioni termiche;
- 4 montaggio o smontaggio di impianti non connessi a lavori di manutenzione, costruzioni o demolizione di fabbricati;
- 5 deterioramento, logorio, usura, mancata e/o non corretta manutenzione, corrosione, ruggine, contaminazione, deperimento, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;

- 6 guasti accidentali e/o di funzionamento di macchinari; sono tuttavia compresi i danni causati da o conseguenti a dispersione di liquidi nonché quelli derivanti da guasto o rottura accidentale di vasche o serbatoi;
- 7 guasti meccanici ed elettrici anche se dovuti ad imperizia, negligenza, errata manovra; nel caso che in conseguenza dei precedenti eventi ne derivi altro indennizzabile ai sensi della presente polizza, la società indennizzerà solo la parte di danno non altrimenti esclusa
- 8 sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di metri 50 da esse;
- 9 dolo dell'Assicurato e/o del Contraente; s'intendono tuttavia compresi i danni determinati con dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi di legge
- 10 errori di progettazione, calcolo e lavorazione, impiego di prodotti difettosi che influiscono direttamente od indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore dei beni in produzione o lavorazione; vizi di prodotto;
- 11 solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
- 12 perdite di mercato o danni indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità di beni;
- 13 mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, riscaldamento e/o climatizzazione delle merci;
- 14 difetti noti all'Assicurato, suoi amministratori e dirigenti, al momento della stipulazione della polizza;
- 15 eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore dei beni;
- 16 perdita, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità o disponibilità di sistemi di elaborazione dati, software, hardware, microchips, circuiti integrati in genere, a meno che provocati da incendio, fulmine, esplosione, caduta di aerei o cose da essi trasportate, urto di veicoli, eventi atmosferici, grandine, uragani, tornado, cicloni, terremoto, eruzioni vulcaniche, tsunami, inondazioni, alluvioni, gelo, sovraccarico da neve, furto, eventi sociopolitici, danni accidentali;
- 17 derivanti da interruzione dell'attività riconducibile ad impossibilità di utilizzo, mancata disponibilità od accessibilità, utilizzo improprio di: dati, software o programmi per elaboratore; nonché i danni, le spese, i costi, direttamente o indirettamente causati dalla impossibilità di qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, di proprietà o in licenza d'uso, di riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
- 18 terrorismo e sabotaggio, nonché i danni, i costi e le spese direttamente o indirettamente derivanti da contaminazione nucleare, chimica o biologica. Sono altresì esclusi i danni di natura estetica.

Dall'oggetto della presente assicurazione sono inoltre esclusi i seguenti beni:

- macchinari, apparecchiature, elaboratori elettronici in genere;
- beni in leasing, qualora già coperti da altra polizza;
- gioielli, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale); quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, se singolarmente di valore superiore a €. 5.000;
- il valore del terreno;
- boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
- beni caricati a bordo di mezzi di trasporto di terzi (se garantiti da specifica polizza);
- aeromobili e natanti;
- automezzi iscritti al P.R.A. se e quando si trovano al di fuori del perimetro aziendale;
- linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno, distanti oltre 1.000 metri dall'area di pertinenza dell'assicurato;

Sono altresì esclusi i costi di livellamento, scavo e riempimento di terreni.

Art. 3.4 – Precisazioni – delimitazioni di garanzia

4.1) Relativamente a disegni, modelli, stampi e simili, nonché a registri stampati, archivi, documenti,

microfilm, fotocolor e simili schede, dischi, nastri o fili per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, la garanzia è prestata per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche necessarie al rifacimento dei beni distrutti o danneggiati.

Il risarcimento del danno sarà comunque limitato ai costi effettivamente sostenuti entro il termine di 12 (dodici) mesi dal sinistro e fino al limite previsto in polizza.

- 4.2) I danni materiali e diretti - causati da pioggia, grandine, neve - ai beni posti sotto il tetto dei fabbricati oggetto della copertura di cui alla polizza, si intendono compresi in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrati in detti Fabbricati attraverso rotture, brecce e/o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza di tali eventi atmosferici.
- Inoltre, ai soli fini di quanto previsto dalla presente disposizione, sono esclusi dalla garanzia i seguenti beni:
- gru, antenne, ciminiere e camini, insegne;
 - capannoni pressostatici e simili e quanto in essi contenuto;
 - beni posti all'aperto, se non per loro natura e destinazione.
- 4.3) I danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) dei luoghi in cui si trovano i beni saranno risarcibili dalla Compagnia a condizione che detta occupazione si protragga per oltre 5 (cinque) giorni consecutivi. Resta inteso che la Compagnia non risarcirà i danni, i guasti e/o i danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) se verificatisi durante il suddetto periodo di 5 (cinque) giorni.
- 4.4) In relazione a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, la Compagnia non risarcirà i danni causati da interruzione di processi lavorazione, da mancata o irregolare produzione o distribuzione di energia, alterazione di prodotti, sospensione del lavoro, alterazione od omissione di controlli o manovre.
- 4.5) Relativamente ai danni materiali e diretti causati da sovraccarico da neve la Compagnia non risarcirà i danni a fabbricati o serbatoi (e loro contenuto) non conformi alle disposizioni di legge e regolamento locali; i danni subiti da macchinari, attrezzature e arredi, anche posti all'aperto nell'ambito dei comprensori sciistici assicurati, saranno indennizzati prescindendo dalla esistenza di leggi o regolamenti che dispongano norme di conformità relativamente alla loro costruzione, al loro montaggio o alle loro caratteristiche ovvero al loro utilizzo.
- 4.6) La garanzia assicurativa, relativamente ai valori, è prestata senza applicazione del criterio proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C., fino alla concorrenza di € 5.000 per sinistro e per anno assicurativo.
- 4.7) Relativamente ai danni materiali diretti causati da eventi atmosferici e terremoto - intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Si precisa che, per singolo sinistro, si intendono compresi i danni subiti dai beni per effetto di tali eventi e del loro proseguimento limitatamente alle 72 ore successive all'evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente assicurazione.
- 4.8) Relativamente ai danni materiali e diretti causati da inondazioni e alluvioni si intendono esclusi i beni mobili all'aperto, se non per loro natura e destinazione; relativamente ai danni materiali e diretti causati da allagamenti si intendono esclusi i beni la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento.
- Si precisa inoltre che, per singolo sinistro, si intendono compresi i danni subiti dai beni per effetto di tali eventi e del loro proseguimento limitatamente alle 168 ore successive all'evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente assicurazione.
- 4.9) Relativamente ai danni causati da gelo, la copertura di cui alla polizza si intende operante unicamente per:
- danni materiali e diretti a macchinari;
 - danni materiali e diretti ai beni a seguito di fuoriuscita di liquidi provocata da scoppio di macchinari; a condizione che i luoghi in cui si trovano i beni siano stati interessati dallo svolgimento di attività lavorativa e/o siano stati riscaldati, almeno fino alle 72 ore precedenti il sinistro.

S'intendono comprese le spese di ricerca e riparazione del guasto a seguito di gelo.

Art. 3.5 – Assicurazione parziale – tolleranza ammessa

Fermo restando quanto previsto all'art. 17 della Sezione 2), se dalle stime effettuate sulla base di quanto disposto dall'articolo 6 che segue, risulta che il valore dei beni, singolarmente considerati, maggiorato del 20%, eccedeva, al momento del sinistro, il valore assicurato ai sensi della polizza, la Compagnia risponderà del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato, maggiorato del 20%, e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 3.6 – Determinazione del valore dei beni al momento del sinistro e dell'indennizzo

A) La determinazione del valore dei beni al momento del sinistro ai sensi della presente Sezione ("valore a nuovo") sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

1. Fabbricati - si stima il costo necessario per l'integrale costruzione a nuovo dell'intero fabbricato, escludendo soltanto il valore dell'area su cui esso insiste;
2. Macchinari - si stima il costo di sostituzione dei macchinari con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio ed oneri fiscali;
3. altri Beni - si stima il costo di sostituzione di detti beni, che non potrà comunque eccedere il prezzo di mercato eventualmente applicabile.

Qualora, a seguito di un sinistro risultino danneggiati Beni venduti in attesa di consegna, purché non siano assicurati dall'acquirente e non risulti possibile sostituirli con equivalenti beni illesi, l'indennizzo sarà determinato sulla base del prezzo di vendita convenuto, meno tutti gli sconti e gli eventuali abbuoni nonché le spese a cui tali beni sarebbero stati soggetti se nessun sinistro fosse avvenuto. L'accordo di vendita dei beni in questione dovrà essere provato per iscritto.

B) La determinazione dell'indennizzo dovuto dalla Compagnia ai sensi della presente Sezione sarà effettuata come segue:

- I. se il valore assicurato è superiore od eguale al "valore a nuovo" del relativo bene, come sopra determinato, l'indennizzo sarà pari al detto "valore a nuovo";
- II. se il valore assicurato è inferiore al "valore a nuovo" del relativo bene, come sopra determinato, l'indennizzo sarà ridotto in proporzione alla differenza tra il valore assicurato ed il "valore a nuovo".

Nei limiti e subordinatamente alle condizioni di cui ai paragrafi che precedono, i costi di rimpiazzo (pari alla differenza tra "valore a nuovo" e valore effettivo dei relativi beni nello stato in cui si trovano al momento del sinistro determinato senza applicazione dei criteri di cui alla lettera A) che precede) saranno rimborsati dalla Compagnia entro 30 giorni dalla data, rispettivamente: per il caso di fabbricati, di ultimazione dei lavori di costruzione e per il caso di macchinari ed altri beni, di sostituzione, fermo restando che detta data – salvi i casi di forza maggiore – non potrà comunque eccedere i 12 mesi dalla data di determinazione consensuale del danno o di perizia.

SEZIONE 4 – INCENDIO TUTTI I RISCHI CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 4.1 - Rottura lastre

La Compagnia, nei limiti e alle condizioni che seguono, si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti di rottura, dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, di tutte le lastre di cristallo, specchio e vetro anche con iscrizioni e decorazioni e delle insegne, anche in materiale plastico, installate sia all'interno, sia all'esterno dell'esercizio.

La Compagnia non indennizza i danni:

- a) derivanti da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, valanghe e slavine;
- b) verificatisi in occasione di traslochi, di riparazioni o di lavori in genere che richiedano la presenza di operai;

- c) che derivino da vizio di costruzione o difetto di installazione.

Art. 4.2 - Ricostruzione diversa

Qualora in dipendenza di un sinistro l'Assicurato deve procedere alla ricostruzione, ripartizione o rimpiazzo dei beni periti in modo diverso rispetto alla situazione preesistente, nel determinare l'indennizzo spettante all'Assicurato si terrà conto anche di tale circostanza.

L'indennizzo non potrà in alcun caso essere superiore a quello che sarebbe spettato all'Assicurato se avesse potuto ripristinare la preesistente situazione.

Art. 4.3 - Acqua condotta e ricerca guasti

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua - esclusa acqua piovana - a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi, nonché delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

La Compagnia non risponde:

- a) dei danni dovuti ad umidità e stillicidio;
- b) dei danni derivati da traboccamenti, rigurgito o rottura di fognature;
- c) dei danni provocati da rotture degli impianti automatici di estinzione.

Art. 4.4 - Acqua piovana

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati alle partite tutte da acqua piovana. La Compagnia non risponde:

- a) dei danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni d'acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti;
- b) dei danni indiretti, consequenziali o di inattività di qualsiasi genere o specie;
- c) dei danni a cose ed enti posti all'aperto;
- d) dei danni alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento.

Art. 4.5 - Compensazione fra partite

Se la somma assicurata con una singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l'art. 1907 C.C., vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

- a) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;
- b) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante;
- c) la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti lo stesso stabilimento.

Art. 4.6 - Fenomeno elettrico ed elettronico

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo cagionati.

La Compagnia non risponde dei danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore od il fornitore.

Art. 4.7 - Terrorismo e sabotaggio

A parziale deroga di quanto indicato al punto 18) dell'articolo 3, paragrafo B) della Sezione 3, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio, entro i limiti indicati in Polizza.

Restano comunque sempre escluse le perdite, i danni, i costi e le spese direttamente o indirettamente derivanti da contaminazione chimica, nucleare o biologica a tali eventi connessi.

Nel caso di attivazione della Sezione Danni da Interruzione di Esercizio, restano comunque sempre esclusi i danni derivanti dalle estensioni di garanzia "Fornitori e Clienti", "Interruzione imposta da Autorità" e "Interruzione di Pubblico Servizio", connessi alla presente garanzia.

La Compagnia ed il Contraente/Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Compagnia, questa rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori, l'imposta ed ogni altro onere di carattere tributario.

Art. 4.8 - Ricorso terzi

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n.216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Art. 4.9 – Ricorso locatari

La Compagnia, nei casi di responsabilità del Contraente e/o dell'Assicurato nella sua qualità di locatore del fabbricato o dei locali assicurati con la presente polizza, risponde nei limiti del massimale assicurato a questo titolo, di quanto egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per danneggiamenti arrecati a cose mobili di proprietà dei Locatari o di terzi verso i quali i locatari stessi debbano rispondere in conseguenza di incendio o di altro evento non escluso dalla presente polizza. Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia, possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

Il Contraente e/o l'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà facoltà (e, se richiesta, il dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente e/o dell'Assicurato.

Il Contraente e/o l'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia. Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice Civile. La presente garanzia non è soggetta all'applicazione della regola proporzionale prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

Art. 4.10 - Macchinario e merci presso terzi

Premesso che l'Assicurato per la propria attività affida a terzi (in seguito denominati terzisti) parte dei propri "macchinari" e delle proprie "merci" in stabilimenti ubicati in Italia ed alloggiati in fabbricati variamente elevati e costruiti con strutture portanti verticali, del tetto, pareti e coperture in materiali incombustibili, la Compagnia dà atto che la presente assicurazione è operante per i macchinari e le merci suddette, solo se trovantisi all'interno degli stabilimenti dei terzisti.

L'Assicurato si impegna a tenere le registrazioni del carico e scarico dalle quali si possono desumere gli elementi necessari per rilevare l'esistenza dei macchinari e delle merci durante il corso della garanzia.

Ai fini della valutazione della preesistenza, agli effetti dell'applicazione della regola proporzionale prevista dalle condizioni della presente polizza, si terrà conto dei macchinari e delle merci affidate ai terzisti.

Art. 4.11 - Colaggio acqua da impianti automatici di estinzione

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni. La Compagnia non risponde:

- a) dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- b) dei danni causati dal gelo;
- c) delle spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

Art. 4.12 - Crollo, collasso strutturale

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da crollo o cedimenti nelle strutture dei fabbricati e degli impianti attivi con esclusione dei danni o danneggiamenti causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti, terremoto, slavine, cedimenti o franamento di terreno da qualsiasi causa provocato.

Art. 4.13 – Manutenzione

Si prende atto che alcune manutenzioni degli impianti, macchine, attrezzature e installazioni vengono effettuate dal personale della Contraente, nel pieno rispetto dei tempi e modalità di esecuzione indicati dal costruttore.

Pertanto ciò non costituirà causa di esclusione o limitazione della copertura assicurativa prestata né presupposto per la riduzione dell'indennizzo spettante.

Art. 4.14 – Enti ad impiego mobile

Si intendono compresi in assicurazione macchinario ed attrezzature ad impiego mobile, anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Non sono tuttavia indennizzabili i danni derivanti da rottura di filamenti, valvole o tubi.

Art. 4.15 – Enti presso fiere e mostre

Si intendono compresi in assicurazione macchinario ed attrezzature temporaneamente trovantisi presso fiere, mostre, mercati ed altre manifestazioni pubbliche, per le necessità della Contraente.

Art. 4.16 - Assicurazione con dichiarazione di valore

1. L'Assicurato dichiara che le somme assicurate con la presente polizza, alle partite tutte, comprendono il valore della totalità dei fabbricati, macchinari ed impianti (anche all'aperto) costituenti le partite medesime e siti nelle ubicazioni descritte; esse sono corrispondenti alla valutazione effettuata con i seguenti criteri:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutti i fabbricati assicurati, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i macchinari e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- dalla Spett.le Società di Stima ITALIANA ASSESSMENT Srl incaricata dall'Assicurato della quale viene data copia dall'Assicurato alla Compagnia, con vincolo di riservatezza. Alla data di decorrenza della presente polizza valori delle partite assicurate risultano aggiornati alla data del 31.12.2016.

Gli elaborati di stima iniziali e successivi aggiornamenti, oltre all'elenco dettagliato degli enti, devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita quale configurata in polizza.

2. Limitatamente alle partite sopraindicate - ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui alle Norme che regolano l'assicurazione Danni Diretti.

Per espressa dichiarazione delle parti, la suddetta valutazione non è considerata come "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908 - secondo comma - del Codice Civile e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente convenzione per quanto riguarda il predetto articolo delle Norme che regolano l'assicurazione Danni Diretti.

3. L'Assicurato è tenuto a consegnare alla Compagnia, al termine di ciascun periodo di assicurazione - e, quindi, anche alla scadenza della polizza - un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dallo stimatore indicato al punto 1., non anteriore né posteriore a 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza dei periodi stessi. Tali rapporti dovranno essere consegnati non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della loro effettuazione.

4. Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite elencate al punto 1., che intervengono nel corso del periodo di assicurazione, si conviene tra le parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:

- a) risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti, oggetto dei rapporti di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;
- b) derivanti da introduzione di nuovi enti ascrivibili alle sopraindicate partite purché tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita, il 30% delle somme indicate in polizza in base all'ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale.

Qualora invece per una o più partite, prese ciascuna separatamente, le circostanze specificate ai punti a) e b) comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30%, le partite medesime, in caso di sinistro, saranno soggette alla regola proporzionale in ragione della parte - determinata in base alle stime peritali - eccedente la suddetta percentuale. Di conseguenza ai fini del limite massimo di risarcimento quest'ultimo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata nella partita di polizza maggiorata del 30%

Ai fini di quanto sopra, non si terrà conto delle maggiori somme:

- I imputabili all'introduzione di enti che siano stati separatamente assicurati con apposito atto fino a quando, a seguito dell'aggiornamento dei rapporti di stima, verranno conglobati nei valori di polizza soggetti alla presente convenzione;
 - II relative ad enti nuovi non ascrivibili alle partite elencate al punto 1, l'entrata in garanzia dei quali verrà concordata tra le parti non appena inclusi nelle stime.
5. Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione, la Compagnia provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura dell'Assicurato, come previsto al punto 3, che dovrà comprendere tutti gli enti introdotti a nuovo. Qualora, tuttavia, le risultanze delle stime comportassero, per una o più partite prese ciascuna separatamente, maggiorazioni superiori al 30% rispetto agli ultimi valori indicati in polizza o, comunque, venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, l'assicurazione degli aumenti, per il successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione fra le parti pure per quanto riguarda i tassi da applicare.
6. Con l'appendice di aggiornamento, di cui al punto 5, si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti di cui al punto 4 a) e b), circa i quali l'Assicurato è tenuto a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo ad essi pertinente.
7. La presente convenzione ha durata pari a quella della polizza ma è rescindibile da entrambe le parti ad ogni scadenza annuale mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza medesima. In caso di disdetta, resteranno ovviamente inoperanti i reciproci impegni previsti dalla convenzione stessa a decorrere dalla data di scadenza del periodo di assicurazione in corso, fermi gli obblighi di regolazione del premio.
8. La presente convenzione rimane inoperante se l'Assicurato non avrà ottemperato all'obbligo di presentazione, nei termini convenuti al punto 3, del rapporto di aggiornamento e la Compagnia, in questo caso, emetterà l'appendice di regolazione del premio con le modalità di cui al punto 6, in base ai capitali figuranti in polizza maggiorati, partita per partita, del 30%
9. I premi dovuti a termine della presente convenzione dovranno essere pagati entro 15 (quindici) giorni da quello in cui la Compagnia ha presentato all'Assicurato il relativo conto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, varrà per l'eventuale indennizzo quanto disposto dall'art. 5 delle Norme che regolano l'assicurazione Danni Diretti.
- Oltre a quanto specificatamente convenuto circa la regola proporzionale, la presente Convenzione non comporta nessuna altra deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione.
- Resta comunque inteso, in deroga all'art. 1907 CC, che non si farà luogo in alcun caso all'applicazione della regola proporzionale per sinistri nei quali l'indennizzo non superi la somma di €. 20.000,00.=.

Art.4.17 – Inondazioni, alluvioni ed allagamenti

Premesso che la Società a seguito di sinistro non escluso a termini della presente polizza risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, la stessa non risponde tuttavia dei danni:

- a) causati da mareggiate, maree, maremoti, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione,
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione o allagamento sugli enti assicurati;
- c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nelle apposite schede (artt. 9.2 e 9.3) sotto la voce "Inondazioni, alluvioni, allagamenti".

Art.4.17 – Cedimento, franamento, smottamento del terreno

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati in

seguito a cedimento, franamento, smottamento del terreno comprese le spese sostenute dal Contraente per le operazioni di ripristino del terreno circostante necessarie per la riparazione della rete.

Si intendono inoltre coperte le spese sostenute per il ripristino del terreno, anche in assenza di danno, qualora tali operazioni siano palesemente necessarie al fine di prevenire o ridurre un danno agli enti assicurati. In quest'ultimo caso resta salvo il diritto di surroga della Società Assicuratrice nei confronti dell'eventuale responsabile dell'evento. L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nelle apposite schede (artt. 9.2 e 9.3) sotto la voce "Cedimento, franamento e smottamento del terreno".

Art. 4.22 – Crollo e collasso strutturale

La garanzia si intende prestata relativamente ai danni subiti dagli enti assicurati per effetto di crollo e collasso strutturale subiti dalle cose assicurate, conseguenti a sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari e ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione. La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nelle apposite schede (artt. 9.2 e 9.3) sotto la voce "Crollo e collasso strutturale".

SEZIONE 5 – DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

Art. 5.1 – Definizioni specifiche per la Sezione "Danni da interruzione di esercizio"

Periodo di indennizzo:	il periodo che ha inizio al momento del sinistro, avente come limite la durata indicata in Polizza, durante il quale lo svolgimento dell'attività dell'Assicurato risente delle conseguenze del sinistro; esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti dopo la data del sinistro
Ricavi di vendita:	quanto pagato o pagabile all'Assicurato per merci vendute, consegnate e per servizi resi durante l'attività dichiarata in Polizza e svolta nel luogo ivi indicato, il tutto al netto di sconti, abbuoni, resi su vendite ed IVA
Margine di contribuzione:	la differenza tra i ricavi di vendita ed il costo del prodotto o servizio venduto, desunta dall'ultimo bilancio di esercizio finanziario approvato
Costo variabile del prodotto venduto:	importo formato dai costi dei componenti produttivi direttamente variabili con la vendita e la produzione realizzata dall'Assicurato; a titolo esplicativo il costo del prodotto venduto è dato dalla differenza tra le rimanenze iniziali e le rimanenze finali sommata all'acquisto delle materie prime, ai salari e contributi di personale tecnico connesso con l'attività produttiva, ai consumi di energia, alla manutenzione, alla lavorazione di terzi e alle altre spese connesse con l'attività produttiva
Somma assicurata:	la somma indicata a tale titolo in Polizza, che deve essere pari, o superiore fino ad un massimo del 20%, al margine di contribuzione ricavato dal bilancio dell'ultimo esercizio finanziario approvato

Art. 5.2 – Oggetto dell'assicurazione

In relazione all'attività dichiarata in Polizza la Compagnia, limitatamente agli eventi coperti dalla Sezione Danni Diretti e dalla Sezione Guasti alle Macchine, si obbliga, alle condizioni tutte che seguono, a indennizzare l'Assicurato delle perdite che possano derivargli dalla forzata interruzione o intralcio dell'attività, totale o parziale, causati da un sinistro che abbia colpito gli enti assicurati, purché risarcibile ai sensi delle Sezioni richiamate, salve le esclusioni che seguono.

Art. 5.3 – Indennizzo pagabile – determinazione del danno

La Compagnia si obbliga ad indennizzare la perdita del margine di contribuzione durante il periodo di influenza del sinistro derivante da forzata inattività, totale o parziale, nonché le spese supplementari documentate necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei ricavi di vendita, purché:

- a) la totalità delle cose mobili ed immobili utili all'andamento dell'esercizio di proprietà dell'Assicurato rimangano per tutta la durata del contratto assicurati contro i danni materiali e diretti contemplati nella Sezione di riferimento;
- b) i danni materiali e diretti, dovuti ad uno degli eventi predetti, siano risarcibili senza eccezioni e riserve ai sensi delle assicurazioni anzidette;
- c) l'Assicurato non abbia a stipulare senza il consenso della Compagnia altre assicurazioni contro i danni di interruzione di esercizio.

L'ammontare del danno si determina:

- a) relativamente alla perdita del margine di contribuzione: calcolando la differenza tra il margine di contribuzione che si sarebbe realizzato e quello effettivamente realizzato durante il periodo di indennizzo; per la determinazione del margine di contribuzione che si sarebbe realizzato, i ricavi di vendita saranno calcolati facendo riferimento agli ordini acquisiti, ai piani aziendali, all'attività in atto al momento del verificarsi del sinistro e ad ogni altra circostanza interna od esterna attinente, come ad esempio, la stagionalità dell'attività che caratterizza l'impresa o l'andamento di mercato;
- b) relativamente alle spese supplementari: calcolando quelle documentate necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita che si sarebbe verificata a causa del sinistro durante il periodo di indennizzo, se tali spese non fossero state effettuate.

Il limite massimo di risarcimento per tali spese è costituito dall'importo pari alla diminuzione del margine di contribuzione in tal modo evitata, al netto dei risparmi delle spese incluse nella Somma Assicurata che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza del sinistro durante il periodo di indennizzo.

Art. 5.4 – Esclusioni e delimitazioni di garanzia

La Compagnia non risponde delle perdite:

1. conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini di polizza:
 - a) causato da atti di guerra, occupazione militare, invasione;
 - b) causato da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - c) subito dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
 - d) a seguito di furto, rapina, estorsione;
2. conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
 - a) scioperi, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
 - b) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
 - c) sospensione, annullamento o prescrizione di licenze, contratti, ordinazioni;
 - d) mancata disponibilità dei mezzi finanziari per la ripresa dell'attività. La garanzia prestata con la presente Sezione non sarà operante se:
 - I. l'impresa chiude o è posta in liquidazione o fallisce, oppure l'attività cessa definitivamente;

- II. il rischio viene aggravato per mutamenti di qualsiasi genere, ivi compresi quelli intervenuti negli affari dell'Assicurato, a meno che la Compagnia non sia stata preventivamente informata ed abbia dato il suo consenso mediante corresponsione da parte dell'Assicurato del relativo aumento di premio; qualora il sinistro si verificasse prima che l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti, si applicherà il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del C.C.;
- III. l'inattività, totale o parziale, avrebbe in ogni modo avuto luogo anche se il sinistro non fosse avvenuto; Ove il sinistro si verifici durante uno di tali periodi, il risarcimento decorrerà dal giorno in cui, per la cessazione delle cause, l'attività sarebbe stata ripresa normalmente.

Art. 5.5 – Assicurazione parziale

Qualora la somma assicurata per la presente Sezione risulti essere inferiore al margine di contribuzione relativo all'ultimo bilancio di esercizio, approvato almeno trenta giorni prima della data del sinistro, proporzionalmente aumentato qualora il periodo di indennizzo superi i dodici mesi, l'indennizzo pagabile sarà ridotto in proporzione, ai sensi dell'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 5.6 - Franchigia

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari alla somma assicurata divisa per il numero dei giorni lavorativi annui, moltiplicato per il numero di giorni di franchigia indicati in Polizza.

Art. 5.7 – Adeguamento della somma assicurata – obbligo di comunicazione

Il Contraente o l'Assicurato, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del bilancio di ciascun esercizio finanziario, deve fornire alla Compagnia i dati relativi al margine di contribuzione, al risultato operativo dell'esercizio trascorso e la nuova somma assicurata, il cui valore non deve comunque essere inferiore al margine di contribuzione.

Al ricevimento dei dati, la Compagnia emetterà appendice, in cui verranno indicati:

- a) la nuova somma assicurata;
- b) l'ammontare del premio anticipato per l'annualità assicurativa futura, determinato in base alla nuova somma assicurata;
- c) l'eventuale conguaglio del premio relativo all'annualità in corso;
- d) l'eventuale conguaglio per l'annualità trascorsa, determinato sulla differenza tra il margine di contribuzione dell'esercizio trascorso e la somma assicurata relativa all'annualità trascorsa.

Il pagamento del conguaglio dovrà avvenire entro 30 giorni della presentazione dell'atto, rimanendo altrimenti sospesa la validità di questa condizione che riprenderà vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo in ogni caso il diritto della Compagnia a percepire il premio di conguaglio.

In mancanza di comunicazione dei dati di cui sopra, la Compagnia può recedere dalla garanzia prestata dalla presente Sezione, con preavviso di sessanta giorni dal termine previsto per la comunicazione stessa, fermo restando il diritto della Compagnia a percepire il premio di conguaglio.

In caso di dichiarazione di risultato operativo negativo per due esercizi finanziari consecutivi, la Compagnia si riserva di determinare se e a quali condizioni proseguire nella copertura prestata con la presente Sezione.

In caso di mancata accettazione delle nuove condizioni di copertura, la garanzia s'intenderà risolta e la Compagnia rimborserà la parte di premio netto relativa al periodo di assicurazione non goduto.

Resta inoltre convenuto che, qualora si verifichi una differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente maggiore del 20% - in eccesso o in difetto - tale importo non sarà considerato ai fini del calcolo del premio di conguaglio per l'annualità trascorsa.

Art. 5.8 – Franchigia sulla Sezione di riferimento

Se dall'assicurazione prestata con la Sezione di riferimento fossero esclusi i danni di importo non superiore ad un determinato ammontare (franchigia) e per questo solo motivo il sinistro che avesse colpito detta polizza risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista dalla presente Sezione che subordina l'indennizzabilità dei danni da interruzione di esercizio all'indennizzabilità a termini della Sezione di riferimento.

SEZIONE 6 – DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 6.1 – Onorari periti e/o esperti contabili e/o società di revisione

L'assicurazione è estesa all'equa remunerazione dovuta dall'Assicurato, in caso di sinistro, per il lavoro svolto da periti e/o esperti contabili e/o società di revisione al fine di produrre dettagli attinenti alla contabilità o ad altri documenti dell'impresa, prove, informazioni, di ogni altro elemento che l'assicurato sia tenuto a dare alla Compagnia a termini delle condizioni di assicurazione, e di certificare che detti dettagli sono in accordo con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all'attività dichiarata

Art. 6.2 – Dipendenza da fornitori/clienti

Qualora uno dei fornitori dell'Assicurato sia colpito da un sinistro causato da uno degli eventi contro i quali è prestata l'assicurazione di cui alla polizza di riferimento e tale sinistro causi un'interruzione o intralcio di attività dell'Assicurato stesso, il conseguente danno materiale sarà considerato come danno alle cose assicurate con detta polizza di riferimento, e le eventuali perdite che potranno derivare all'Assicurato per l'interruzione o intralcio dell'attività dichiarata saranno indennizzate ai sensi delle Condizioni previste dalla presente polizza

Art. 6.3 – Interruzione da parte delle Autorità civili

L'assicurazione comprende altresì la perdita effettiva che derivi direttamente all'Assicurato da un'interruzione dell'attività dichiarata, per un periodo di tempo non superiore a 30 giorni consecutivi, quando come conseguenza diretta di danneggiamento o distruzione dei beni dell'azienda o di beni adiacenti all'azienda dell'Assicurato causati da un evento compreso tra i rischi assicurati con la polizza di riferimento, l'accesso all'azienda dell'Assicurato o a singoli reparti sia precluso o inibita l'attività per ordine della Pubblica Autorità e ciò sempreché le garanzie prestate con la Sezione di riferimento siano operanti al momento del sinistro.

Art. 6.4 – Interruzione di servizio

Se un impianto di produzione o distribuzione di servizio (energia-acqua-gas) utilizzato dall'Assicurato per lo svolgimento della propria attività e situato entro 5 km. dal luogo indicato nella polizza, sia colpito da un evento indennizzabile a termini della Sezione di riferimento, che causi interruzione o riduzione della fornitura stessa, il relativo danno viene convenzionalmente considerato come danno alle cose assicurate e le eventuali perdite che potranno derivare all'Assicurato per interruzione o intralcio della propria attività, saranno indennizzate in base alle condizioni tutte previste dalla presente Sezione.

Art. 6.5 – Interdipendenza

Premesso che l'Assicurato svolge o può svolgere negli insediamenti assicurati attività fra loro interdipendenti e/o complementari, la determinazione del danno oggetto della presente polizza sarà effettuata non solo in riferimento all'insediamento assicurato interessato dall'evento dannoso garantito dalla polizza di riferimento, ma anche per quegli altri insediamenti che, in virtù del predetto legame di interdipendenza, avessero risentito, in base alle condizioni tutte della presente polizza, degli effetti di tale evento dannoso.

Art. 6.6 – Prolungamento del periodo di inattività

A parziale deroga delle esclusioni di cui alla presente Sezione, la Compagnia risponde anche delle perdite e spese conseguenti a prolungamento o sospensione dell'attività causati esclusivamente da difficoltà di ricostruzione o di rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali (a titolo esemplificativo ma non limitativo):

- regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge;
- disastri naturali;
- scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali.

Art. 6.7 – Multe, penalità o danni per inadempienza contrattuale

La garanzia prestata con la presente Sezione è estesa a coprire anche eventuali multe, penalità o danni per inadempienza contrattuale e cioè quando l'Assicurato sarà stato legalmente e/o per clausole contrattuali obbligato a pagare a fronte di multe, penalità o danni per mancata evasione, totale o parziale, di ordini nei termini previsti contrattualmente, causata esclusivamente da un sinistro indennizzabile a termini della polizza danni materiali e diretti che abbia colpito lo stabilimento dell'Assicurato e/o lo stabilimento di un fornitore e/o terzista dell'Assicurato stesso

Art. 6.8 – Beni in leasing o locazione

La garanzia prestata con la presente Sezione è estesa a coprire anche le perdite che possano derivare all'Assicurato da interruzione o intralcio all'attività dichiarata, da un evento dannoso - purché indennizzabile ai sensi della Sezione di riferimento - che abbia colpito beni in uso all'Assicurato che non risultino essere assicurati dalla presente Polizza in virtù dell'esistenza di contratti di locazione, quali a titolo esemplificativo beni in leasing.

SEZIONE 7 – FURTO

Art. 7.1 – Oggetto dell'assicurazione

Subordinatamente ai termini ed alle condizioni tutte della polizza e nei limiti ivi stabiliti, la Compagnia si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti dal furto di beni oggetto delle Sezioni di cui alla presente polizza accaduto durante il periodo di assicurazione, a condizione che il furto si sia verificato quando i beni si trovavano nei luoghi indicati in Polizza e che l'autore del furto si sia introdotto nei detti luoghi:

- a) mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili; si precisa inoltre che equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento purché l'Assicurato abbia provveduto a denunciare lo smarrimento di chiavi entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza; la relativa garanzia si intenderà operante per le successive 48 (quarant'otto) ore decorrenti dalle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato ha effettuato la denuncia;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o ripari e/o impiego di strumenti o di doti di particolare agilità;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia successivamente avvenuta a locali chiusi.
Qualora il furto sia stato commesso utilizzando veicoli che si trovavano nei luoghi indicati in Polizza o in un'area comunque in uso all'Assicurato, la Compagnia risarcirà il danno previa applicazione dello scoperto specificato in Polizza. La garanzia assicurativa di cui alla presente Sezione si intende estesa:
 - a) ai danni causati a beni diversi da quelli sottratti nella commissione o nel tentativo di commissione del furto;
 - b) alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei luoghi indicati in Polizza anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia

- vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei detti luoghi;
- c) al caso in cui l'Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare i beni mediante minaccia o violenza diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti, sia verso altre persone (estorsione);
 - d) nei limiti specificati in Polizza, ai danni materiali e diretti ai beni cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati;
 - e) a parziale deroga dell'esclusione di cui al successivo articolo, punto b), ai danni da furto commesso da dipendenti e/o con la loro complicità e/o partecipazione, sempreché:
 - la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipe non sia incaricata della custodia delle chiavi dei luoghi dove sono riposti i beni o della sorveglianza dei luoghi stessi;
 - il furto sia commesso quando non è consentito l'accesso ai luoghi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni all'interno dei luoghi stessi.

La garanzia assicurativa di cui alla presente Sezione è prestata a Primo Rischio Assoluto.

Art. 7.2 – Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di: incendio, esplosione anche nucleare, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasioni, occupazioni militari, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio, rivolte, insurrezioni, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi autorità governativa od altra autorità;
- b) agevolati o commessi dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, ovvero:
 - da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali dove i beni si trovano od i locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali dove essi si trovano;
 - da persone legate all'Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela od affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
- c) causati ai beni da incendio, esplosione o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- d) avvenuti in luoghi rimasti per più di 180 giorni consecutivi disabitati o incustoditi.
- e) derivanti da perdite di mercato o danni indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni.

Art. 7.3 – Strumenti di chiusura dei locali

L'Assicurazione è prestata subordinatamente alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei luoghi dove i beni si trovano, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee o da piani accessibili e praticabili per via ordinaria, senza impiego di mezzi o di particolari doti di agilità:

- (I) sia protetta, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica;
- (II) sia chiusa con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate sul muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Qualora il furto venga commesso in luoghi sprovvisti delle misure di protezione/sicurezza di cui sopra, la Compagnia rimborserà all'Assicurato il 90% della somma indennizzabile, restando il rimanente 10% a

carico dell'Assicurato, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farlo assicurare da altri.

Art. 7.4 – Ammontare del danno

L'ammontare del danno indennizzabile ai sensi della presente Sezione sarà determinato nella misura pari alla differenza fra il valore che i beni avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto degli utili sperati, né dei danni conseguenti al mancato godimento od uso dei beni sottratti, o di altri eventuali pregiudizi.

Art. 7.5 – Riduzione delle somme assicurate / Reintegro dei limiti di indennizzo / Massimali

In caso di sinistro le somme assicurate in base alle singole partite della presente Sezione e i relativi limiti di indennizzo/massimali, si intenderanno ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione, di un importo uguale a quello del danno risarcibile, al netto di eventuali franchigie o scoperti. Resta inteso che le somme assicurate ed i limiti di indennizzo/massimali si intenderanno automaticamente reintegrati subordinatamente alla condizione del pagamento da parte del Contraente/Assicurato del relativo rateo di premio entro 30 giorni dalla presentazione dell'appendice di aumento, che verrà emessa successivamente alla liquidazione del danno. Qualora, a seguito di un sinistro, la Compagnia esercitasse il diritto di recedere dal Contratto di Assicurazione, essa provvederà al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate residue.

Il tasso convenuto per il reintegro di cui sopra sarà del 10 per mille tasse incluse da applicarsi al capitale reintegrato.

Art. 7.6 – Recupero dei beni rubati

Qualora i beni sottratti vengano recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne ha avuto notizia.

I beni recuperati divengono di proprietà della Compagnia se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Compagnia la somma ricevuta a titolo di indennizzo per i beni medesimi. Se invece la Compagnia ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato conserverà la proprietà dei beni a condizione che restituisca alla Compagnia la somma da quest'ultima pagata a titolo di indennizzo. Alternativamente l'Assicurato avrà facoltà di farli vendere. In quest'ultimo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sulla somma così ottenuta sarà ricalcolato l'Indennizzo a termini di polizza e si effettueranno i relativi congruagli.

Nel caso in cui i beni rubati siano recuperati prima del pagamento dell'Indennizzo e prima che siano trascorsi 2 (due) mesi dalla data di denuncia del sinistro, la Compagnia sarà obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dai beni in conseguenza del sinistro.

Art. 7.7 – Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane convenuto che:

- a) la Compagnia, salvo diversa pattuizione, non liquiderà i diritti di credito in essi incorporati prima della data in cui tali diritti possono essere esercitati;
- b) l'Assicurato dovrà restituire alla Compagnia le somme percepite a titolo di indennizzo qualora il pagamento del titolo sia stato effettuato a seguito della procedura di ammortamento;
- c) il relativo valore sarà determinato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda, in particolare, gli effetti cambiari, rimane inoltre convenuto che l'Assicurazione coprirà soltanto gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 7.8 – Trasporto dei valori – Portavalori

Alle condizioni tutte della presente polizza, in quanto non derogate dalle condizioni che seguono si assicurano denaro, carte valori e titoli di credito in genere, preziosi ed altri valori contro:

- il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);

commessi sui dipendenti dell'Assicurato adibiti al trasporto dei suddetti valori, mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno - che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano - detengono i valori stessi.

L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza della somma indicata in Polizza.

Per "dipendenti" si intendono l'Assicurato, i commessi, gli impiegati ed i dirigenti, le persone ufficialmente incaricate dall'Assicurato a svolgere questa attività.

Limitatamente alle mansioni di accompagnatore, capo macchina ed autista, gli appartenenti alle Forze dell'Ordine ed agli Istituti di Vigilanza legalmente riconosciuti sono convenzionalmente equiparati a "dipendenti". L'assicurazione vale soltanto durante l'orario di servizio tra le ore 5 e le ore 24.

L'assicurazione è operante esclusivamente per i dipendenti (portavalori ed accompagnatori) che:

- non abbiano minorazioni fisiche che li rendano inadatti al servizio di portavalori e siano di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 65 anni;
- non siano altrimenti assicurati contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto di valori.

Qualora due o più dipendenti, adibiti al trasporto di valori, si trovino insieme, l'assicurazione si intende complessivamente limitata alla somma massima indicata in polizza.

Per "servizio esterno" si intende esclusivamente quello svolto al di fuori dei locali dell'Assicurato.

Art. 7.9 – Garanzia accessoria per uffici

L'assicurazione vale, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, anche per i furti commessi:

- a) quando, durante i periodi di esposizione diurna e serale, le vetrine - purché fisse - e le porte-vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso;
- b) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferiate con rottura del vetro retrostante;
- c) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'ufficio.

Art. 7.10 – Garanzia accessoria per stabilimenti e laboratori non artigiani e relativi magazzini

L'assicurazione vale, fra le ore 8 e le ore 21 e non oltre, anche per i furti commessi durante i periodi di sospensione del lavoro, quando gli accessi e le aperture, purché efficacemente chiusi, rimangono protetti da solo vetro fisso.

SEZIONE 8 – GUASTI ALLE MACCHINE

Art. 8.1 – Oggetto dell'assicurazione

Subordinatamente ai termini ed alle condizioni tutte della polizza e nei limiti ivi stabiliti, la Compagnia si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni derivanti da guasti accidentali meccanici occorsi ai beni, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati per effetto di un sinistro accaduto durante il periodo di assicurazione, ferme restando le esclusioni di cui all'articolo che segue.

Art. 8.2 – Esclusioni.

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- a) causati da difetti di cui il Contraente e l'Assicurato o l'addetto all'uso del bene erano a conoscenza prima della stipulazione della polizza;
- b) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore o fornitore dei beni;
- c) dovuti: all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio o ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o mancanza di adeguato condizionamento;
- d) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione; a forme, matrici, stampi, mole, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori; a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati salvo si tratti di elaboratori di processo;
- e) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dei luoghi indicata nella polizza;
- f) di natura estetica;
- g) da perdite di mercato o danni indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni. La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto.

Art. 8.3 – Franchigia.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia indicata in Polizza; in nessun caso la Compagnia pagherà, per singolo sinistro, somme superiori a quelle indicate in polizza.

Art. 8.4 – Determinazione del danno.

La determinazione del danno sarà eseguita come di seguito seguono.

A) Danni suscettibili di riparazione.

La Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive incontrate per:

- la fornitura delle parti da rimpiazzare o del materiale impiegato nella riparazione, compresi gli eventuali diritti doganali e di dazio;
- la mano d'opera necessaria alla riparazione, smontaggio e rimontaggio dell'ente danneggiato, calcolata a tariffa normale;
- i trasporti per via ordinaria, esclusi quelli per via aerea.

Le spese sopra indicate si intendono quelle stimabili al momento in cui il sinistro si è verificato.

Tali spese si intendono limitate al ripristino dell'ente danneggiato nelle condizioni di funzionamento anteriori al sinistro, rimanendo a carico dell'Assicurato ogni altra spesa resasi necessaria per modifiche o migliorie effettuate al momento delle riparazioni e per eventuali riparazioni provvisorie.

B) Danni non suscettibili di riparazione.

La Società liquiderà un indennizzo pari al valore di mercato dell'ente stesso aumentato dell'ammontare delle spese complessive incontrate per:

- i trasporti per via ordinaria, esclusi quelli per via aerea;
- la mano d'opera necessaria allo smontaggio e rimontaggio dell'ente danneggiato, calcolata a tariffa normale;
- gli eventuali diritti doganali e di dazio.

Una macchina o un ente si considera non suscettibile di riparazione quando le spese come valutate al paragrafo A) del presente articolo eguagliano o superano il suo valore di mercato, tenuto conto della sua vetustà o del suo deperimento per uso o altra causa.

Le spese sopra indicate si intendono quelle stimabili al momento in cui il sinistro si è verificato.

Relativamente agli impianti che hanno età inferiore ai 5 anni si applicherà quanto previsto dal paragrafo A).

SEZIONE 9 - SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art.9.1 – Partite, somme assicurate e calcolo del premio

NELL'AMBITO DELLE SEGUENTI UBICAZIONI	
1. Complesso di Tavagnacco (UD) 2. Polo sciistico di Sella Nevea (UD) 3. Polo sciistico e Info Point di Tarvisio (UD) 4. Polo sciistico di Ravascletto – Zoncolan (UD) 5. Polo sciistico e Info Point di Forni di Sopra/Sauris (UD) 6. Polo sciistico e Info Point di Piancavallo (PN) 7. Kursaal e Info Point di Arta Terme (UD) 8. Complesso di Cervignano (UD) 9. Magazzino di Fiumicello (UD) 10. Info Point in varie ubicazioni della Regione Friuli Venezia Giulia (vedi sotto)	
ESISTONO	
Fabbricati, macchinari e altri beni come di seguito descritti	
A. Fabbricati adibiti a stazioni di partenza e di arrivo di telecabine, seggiovie, funivie, sciovie, nonché centrali di innevamento, bar, ristoranti, alberghi, centri termali, palazzo del ghiaccio, mense, uffici, autorimesse, officine meccaniche e laboratori, falegnamerie, magazzini, uffici, abitazioni, attività commerciali, locali informativi, locali per convegni ed altre attività aperte al pubblico quali feste e spettacoli, comprese centrali termiche e ogni altro impianto pertinenti ai fabbricati, garrite, cabine elettriche; ogni altro fabbricato, trovantesi nelle ubicazioni sopra indicate e per il quale la Contraente abbia interesse all'assicurazione e risultante dalla stima a fini assicurativi e successivi aggiornamenti fatta eseguire dalla Contraente.	
B. Macchinario, attrezzatura ed impianti fissi di partenza, intermedi e di arrivo; pezzi di ricambio in genere di telecabine, seggiovie, funivie, sciovie; vetture cabine, seggiolini, funi, piloni (esclusi i plinti di sostegno e relativi basamenti e attrezzature da considerarsi fabbricati) nonché materiale ed attrezzatura relativa all'impianto di innevamento sia che si trovino montate o riposte nei magazzini o autorimesse, sia che si trovino all'aperto entro l'area dell'ubicazione indicata; macchinario ed attrezzatura d'ufficio, macchinario ed attrezzatura per attività di promozione turistica; ogni altro macchinario, attrezzatura e impianto, fisso o mobile, trovantesi nelle ubicazioni sopra indicate e per i quali la Contraente abbia interesse all'assicurazione e risultante dalla stima a fini assicurativi e successivi aggiornamenti fatta eseguire dalla Contraente.	

Part	Enti Assicurati	Somme Assicurate	Tasso Impon. Annuo %	Premio Imponibile Annuo
1	Fabbricati			
	Complesso di Tavagnacco (UD)	€ 537.000,00	////////%o	€. //////////
	Polo sciistico di Sella Nevea (UD)	€ 8.640.000,00	////////%o	€. //////////
	Polo sciistico e Info Point di Tarvisio (UD)	€ 21.520.000,00	////////%o	€. //////////
	Polo sciistico di Ravascletto – Zoncolan (UD)	€ 12.595.000,00	////////%o	€. //////////
	Polo sciistico e Info Point di Forni/Sauris (UD)	€ 4.901.000,00	////////%o	€. //////////
	Polo sciistico e Info Point di Piancavallo (PN)	€ 27.744.000,00	////////%o	€. //////////
	Kursaal e Info Point di Arta Terme (UD)	€ 1.724.000,00	////////%o	€. //////////
	Totale	€ 77.661.000,00	////////%o	€. //////////
				€. //////////
2	Contenuto (Macchinari, impianti, attrezzatura, arredamenti)			
	Complesso di Tavagnacco (UD)	€ 247.000,00	////////%o	€. //////////
	Polo sciistico di Sella Nevea (UD)	€ 39.472.000,00	////////%o	€. //////////
	Polo sciistico e Info Point di Tarvisio (UD)	€ 78.881.000,00	////////%o	€. //////////
	Polo sciistico di Ravascletto – Zoncolan (UD)	€ 47.401.000,00	////////%o	€. //////////
	Polo sciistico e Info Point di Forni/Sauris (UD)	€ 27.259.000,00	////////%o	€. //////////
	Polo sciistico e Info Point di Piancavallo (PN)	€ 40.651.000,00	////////%o	€. //////////
	Kursaal e Info Point di Arta Terme (UD)	€ 708.000,00	////////%o	€. //////////
	Complesso di Cervignano (UD)	€ 688.000,00	////////%o	€. //////////
	Magazzino di Fiumicello (UD)	€ 212.000,00	////////%o	€. //////////
	Info Point di: Tolmezzo (UD); Gorizia (GO); Grado (GO); Aquileia (UD); Lignano (UD); Pordenone (PN); Trieste (TS); Duino Aurisina (TS); Muggia (TS); Udine (UD); Aeroporto Ronchi dei Legionari (GO)	€ 1.089.000,00	////////%o	€. //////////
	Totale	€ 236.608.000,00	////////%o	€. //////////
3	ENTI PARTICOLARI (CED) COME DA STIMA			
	Complesso di Tavagnacco (UD)	€ 88.000,00	////////%o	€. //////////
	Polo sciistico di Sella Nevea (UD)	€ 282.000,00	////////%o	€. //////////
	Polo sciistico e Info Point di Tarvisio (UD)	€ 1.367.000,00	////////%o	€. //////////
	Polo sciistico di Ravascletto – Zoncolan (UD)	€ 730.000,00	////////%o	€. //////////
	Polo sciistico e Info Point di Forni/Sauris (UD)	€ 329.000,00	////////%o	€. //////////
	Polo sciistico e Info Point di Piancavallo (PN)	€ 603.000,00	////////%o	€. //////////
	Complesso di Cervignano (UD)	€ 321.000,00	////////%o	€. //////////
	Magazzino di Fiumicello (UD)	€ 86.000,00	////////%o	€. //////////
	Info Point di: Tolmezzo (UD); Gorizia (GO); Aquileia (UD); Lignano (UD); Pordenone (PN); Trieste (TS); Duino Aurisina (TS); Udine (UD); Aeroporto Ronchi dei Legionari (GO); Beni oggetto di detrazione Iva	€ 479.000,00	////////%o	€. //////////
	Totale	€ 4.285.000,00		€. //////////

4	Ricorso Terzi	€. 2.500.000,00	////////%o	€. //////////
5	Spese di demolizione e sgombero	€. 1.500.000,00	////////%o	€. //////////
6	DANNI INDIRETTI Margine di contribuzione	€. 7.000.000,00	////////%o	€. //////////
	Totale somme assicurate (D.D. + D.I.)	€.329.554.000,00		
	Premio ANNUALE imponibile complessivo			€. //////////

Art. 9.2 – FRANCHIGIE/SCOPERTI PER SINISTRO

Per ogni evento salvo quanto di seguito indicato	€ 2.500,00
Rottura vetri, cristalli	€ 250,00
Dispersione liquidi	10% dell'indennizzo
Valanghe, slavine	10% dell'indennizzo con il minimo di € 5.000,00
Terrorismo e sabotaggio organizzato	10% dell'indennizzo con il minimo di € 2.500,00
Fenomeno elettrico – danni ad apparecchiature elettriche	€ 10.000,00
Fenomeno elettrico – danni ad apparecchiature elettroniche	€ 250,00
Enti ad impiego mobile – enti presso fiere e mostre	€ 250,00
Crollo e caduta massi	€ 5.000,00
Collasso strutturale	€ 5.000,00
Eventi atmosferici	10% dell'indennizzo con il minimo di € 2.500,00
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	10% dell'indennizzo con il minimo di € 2.500,00
Terremoto	10% dell'indennizzo con il minimo di € 5.000,00
Cedimento, franamento e smottamento del terreno	10% dell'indennizzo con il minimo di € 5.000,00
Sovraccarico neve	10% dell'indennizzo con il minimo di € 50.000,00
Eventi atmosferici	10% dell'indennizzo con il minimo di € 2.500,00
Eventi sociopoltici – atti dolosi	10% dell'indennizzo con il minimo di € 5.000,00
Sezione 6 – Danni da interruzione d'esercizio	3 giorni
Sezione 7 – Furto	€ 500,00
Macchinario, Merce, Attrezzatura e contenuto in genere presso terzi, fiere, mostre	10% dell'indennizzo

Art. 9.3 – LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO DANNI DIRETTI E INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

Per evento salvo quanto di seguito indicato	€ 40.000.000,00
Spese di ricerca e riparazione guasto	€ 100.000,00
Spese di rimozione, trasporto e ricollocamento	€ 250.000,00
Spese di demolizione e sgombero	€ 1.000.000,00 oltre al 5% dell'indennizzo
Spese di demolizione e sgombero per tossico-nocivi	€ 250.000,00
Onorari dei periti e consulenti	€ 100.000,00
Macchinari e merci presso terzi (escluso Furto)	€ 500.000,00
Acqua piovana	€ 250.000,00

Rottura vetri, cristalli	€ 5.000,00 per lastra con il limite di € 50.000,00 per annualità assicurativa
Colaggio da impianti automatici di estinzione	€ 50.000,00
Ricorso terzi	€ 1.000.000,00
Ricorso locatari	€ 1.000.000,00
Cose assicurabili a condizioni speciali	€ 100.000,00
Grandine su fragile	€ 400.000,00
Terrorismo e sabotaggio organizzato	50% delle somme assicurate con il massimo complessivo di € 10.000.000,00
Fenomeno elettrico	€ 250.000,00
Crollo e caduta massi	€ 750.000,00
Collasso strutturale	€ 250.000,00
Cedimento e franamento del terreno	€ 250.000,00
Eventi atmosferici	80% delle somme assicurate
Atti vandalici, tumulti popolari, scioperi, sommosse	80% delle somme assicurate
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	50% delle somme assicurate
Terremoto	50% delle somme assicurate con il limite di € 20.000.000,00 per sinistro/anno
Franamenti e smottamenti del terreno	50% delle somme assicurate
Sovraccarico neve	50% delle somme assicurate
Sezione 6 – Danni da interruzione d’esercizio	
Massimo periodo di indennizzo	12 mesi
Dipendenza da fornitori/clienti	15% della somma assicurata
Forniture pubbliche o private di energia, acqua, gas	4 settimane con il massimo di € 500.000,00
Onorari periti, esperti contabili, società di revisione	€ 100.000,00
Impedimento alla ripresa per ordine di Autorità civili	30 giorni
Prolungamento inattività	30 giorni
Multe, penalità	€ 100.000,00
Interdipendenza	€ 1.000.000,00
Sezione 7 – Furto	
Macchinario, merce, attrezzatura e contenuto in genere	€ 100.000,00
Macchinario, merce, attrezzatura e contenuto in genere presso terzi, fiere, mostre	€ 10.000,00
Denaro, valori	€ 50.000,00
Denaro, valori nel periodo da novembre ad aprile	€ 150.000,00
Portavalori	€ 50.000,00
Portavalori nel periodo da novembre ad aprile	€ 150.000,00
Guasti cagionati dai ladri	€ 20.000,00
Sezione 8 – Guasti alle macchine	€ 250.000,00

Art. 9.5 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Inoltre si prende atto che la Delegataria, per il vincolo di solidarietà esistente ai sensi dell'Art. 2.18 della Sezione 2, dovrà corrispondere per l'intero gli indennizzi, fermo il suo diritto a rivalersi sulle coassicuratrici.

Art. 9.6 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Il Contraente

La Società

Clausole da approvare esplicitamente per iscritto

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale:

- Art. 2.3 – Durata del contratto;
- Art. 2.7 – Recesso della Società;
- Art. 2.12 – Foro competente;
- Art. 5.1 – Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente

La Società